

CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'EFFETTUAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) EYOF 2023 FVG

TRA

L'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Magrini Marchetti" con sede in Gemona del Friuli (UD), via Praviolai 18, codice fiscale 94134560302, rappresentato da Marco TOMMASI, nato a Udine il 08/10/1965 (codice fiscale TMMMRC65R08L483S) nella sua qualità di Dirigente Scolastico, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore"

E

Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 con sede legale in Piazza Unità d'Italia 1 -34123 Trieste , Codice fiscale/ 90160210325 Partita I.V.A. 01351000326 e sede operativa ad Amaro (UD) via Jacopo Linussio 1, rappresentata dal Presidente Esecutivo e Legale Rappresentante Sig. Maurizio Dunnhofer, nato a Udine il 23/10/1955 (Codice Fiscale DNNMRZ55R23L483Z , di seguito denominato "Soggetto ospitante"

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018 n.145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*";

- il D.M. n.774 del 4/9/2019 ha approvato specifiche Linee Guida per l'attuazione, ai sensi dell'art.1 c.785 della legge 30/12/2018 n.145

- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 77/2005 tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema dell'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; -
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1 commi 33 - 43, i percorsi sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto scolastico come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- -durante i predetti percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni

-L'EUROPEAN YOUTH OLIMPIC FESTIVAL – Festival Olimpico della Gioventù Europea – EYOF è un evento multisport, promosso dall'Associazione dei Comitati Olimpici Europei (EOC) con cadenza biennale, negli anni dispari, prevede una edizione estiva ed una invernale, ed è considerato, dal 1990 data di esordio, uno dei massimi eventi sportivi a livello europeo, volto ad affermare i valori dello sport quale strumento di crescita individuale e collettiva, senza confini;

-l'assegnazione dell'edizione invernale di EYOF2023 al Friuli Venezia Giulia è stata formalizzata nel mese di novembre 2018 a Marbella (Spagna) nel corso della 47^ Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Europei e raccoglie il testimone della finlandese Vuokatti che ha ospitato il Festival nel dicembre 2021;

-il Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 è stato appositamente costituito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal CONI per organizzare la 16^ edizione degli EYOF invernali che si terrà dal 21 al 28 gennaio 2023 e vedrà 2.277 partecipanti (di cui 1277 atleti dai 14 ai 18 anni) provenienti da 47 Nazioni europee in rappresentanza di tutti i Comitati Olimpici Nazionali;

-gli atleti parteciperanno alle 109 competizioni relative a 14 discipline sportive olimpiche invernali su neve e su ghiaccio (sci alpino, biathlon, cross country, curling, pattinaggio di figura, freestyle, ski cross, hockey su ghiaccio, short track, salto con gli sci, sci alpinismo, snowboard, freestyle snowboard e

combinata nordica) in 12 località di gara (c.d.Venues) per lo più nelle località montane regionali (Claut, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Piancavallo, Pontebba, Sappada, Sella Nevea, Tarvisio, Udine e Zoncolan) una in Austria (Spittal) ed una in Slovenia (Planica), siti di gara raggruppati in tre Cluster Tarvisiano/Udine, Carnia e Piancavallo/Pordenone;

-l'evento avrà inizio con la cerimonia inaugurale il 21 gennaio 2023 a Trieste -Piazza Unità d'Italia e terminerà a Udine il 28 gennaio 2023 con la cerimonia di chiusura;

-l'edizione EYOF 2023 FVG ha come principali partner istituzionali l'European Olympic Comittes, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comitato Olimpico Nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento per lo Sport e il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, le Università degli Studi di Trieste ed Udine, PromoTurismo FVG

si conviene e stipula quanto segue

Art.1- Oggetto

1. Il Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023, di seguito indicato come “*soggetto ospitante*” si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture operative e presso i siti di gara dove si svolgeranno le competizioni, studenti di cui all'allegato elenco dell'I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli (UD), *soggetto promotore*, che saranno coinvolti in Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (di seguito PCTO) meglio descritti nell'allegato prospetto. Il soggetto ospitante si impegna a fornire a proprie spese un pasto giornaliero presso la sede operativa di Amaro (UD)

Art.2-Modalità di attuazione

1. L'accoglimento degli studenti non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 lo studente in attività di PCTO è equiparato al lavoratore, ex art.2, comma 1, lettera a) del decreto.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascuno studente inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, sottoscritto dal docente tutor interno, dal tutor formativo della struttura ospitante e dallo studente o, qualora minore, da un esercente la potestà genitoriale, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è della istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla Legge 977/1967 e successive modifiche e integrazioni.

Art.3 -Tutoraggio

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato, successivamente sottoscritto dalle parti coinvolte;
 - b) assiste e guida lo studente nel PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Docente Funzione Strumentale, Dipartimento, Collegio dei Docenti) e aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h) fornisce al Dirigente Scolastico elementi conoscitivi per la redazione della scheda di valutazione sulle strutture convenzionate per i PCTO, evidenziando le potenzialità formative e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno, designato dalla struttura ospitante, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione del PCTO;

b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo della struttura, lo affianca e lo assiste durante il PCTO;

c) assicura l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) programma e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza del PCTO;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi conoscitivi concordati, per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo, saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art.4 -Obblighi del beneficiario

1. Durante lo svolgimento del PCTO lo studente è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e/o conoscitivo;

e) rispettare gli obblighi di cui all'art.20 del D.Lgs 81/2008.

Art 5-Coperture assicurative

1. L'Istituzione scolastica assicura agli studenti partecipanti ai PCTO la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, alle condizioni vigenti per la scuola statale, nonché la copertura assicurativa di cui all'art.26 della L.R.13/2018, nei termini e con le modalità fissate dal soggetto contraente. Per gli studenti iscritti all'Istituto è altresì attiva una copertura assicurativa integrativa, per gli infortuni e la responsabilità civile, stipulata dall'istituzione scolastica con primarie compagnie assicuratrici attive nel settore.

2. In caso di incidente/infortunio durante lo svolgimento del PCTO, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, tempestivamente, al soggetto promotore, per le comunicazioni prescritte e/o previste dalle coperture assicurative in vigore.

Art.6 - Obblighi del soggetto promotore

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs 81/2008, il soggetto promotore Istituto scolastico assume i seguenti obblighi:

- a) tenere conto della capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza dello/degli studente/i impegnato/i nell'attività PCTO;
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente di cui all'art.20 del D.Lgs.81/2008;
- c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia a disposizione dell'Istituto stesso quale il R.S.P.P.

Art. 7 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire allo studente beneficiario del PCTO, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessaria per il buon esito delle attività previste nel percorso nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo,
- b) rispettare le norme antiinfortunistiche, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo studente beneficiario del percorso formativo e il tutor della struttura ospitante, per il coordinamento del percorso formativo stesso, per la verifica in itinere dell'andamento della formazione e per la redazione della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore, tempestivamente, di qualsiasi incidente/infortunio accaduto al beneficiario del percorso formativo;
- e) individuare il tutor esterno della struttura in un soggetto competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ovvero che possa avvalersi di professionalità adeguate nella materia, quale il R.S.P.P. aziendale.

Art.8-Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine il 31 gennaio 2023 .

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto promotore e al soggetto ospitante di risolvere la presente convenzione anticipatamente e/o in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato. In tal caso il soggetto che promuove l'interruzione anticipata deve inviare all'altro soggetto motivata comunicazione tramite PEC.

Art.9 Rispetto normativa privacy

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si danno reciprocamente informativa, ai sensi della normativa nazionale vigente conforme al Regolamento 679/2016, che i dati contenuti nella presente convenzione e nei documenti della stessa contemplati, il cui conferimento è obbligatorio per l'attuazione della stessa, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, con modalità cartacea o digitale.

Gli stessi, trattati e conservati limitatamente al periodo necessario al raggiungimento delle finalità della convenzione, potranno essere comunicati e trattati da altri enti pubblici nell'ambito dell'attività istituzionale, nonché da soggetti privati coinvolti nelle varie attività ai fini della sicurezza dei lavoratori..

I titolari del trattamento dei dati sono, per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante, la persona del legale rappresentante dei soggetti stessi sottoscrittori della presente convenzione.

La presente convenzione è letta, accettata e sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti "promotore" e "ospitante".

PER IL SOGGETTO PROMOTORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Tommasi

PER IL SOGGETTO OSPITANTE
Il Legale Rappresentante
Maurizio Dunnhofer